

COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

SETTORE AREA AMMINISTRATIVA

Consiglio Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 102

SEDUTA DEL _____ H. _____ N. _____

N.	Nominativo	Carica	P	A
1	Dott. SALERA Enzo	Sindaco	☐	☐
2	TERRANOVA Edilio	Consigliere	☐	☐
3	IEMMA Rosario	Consigliere	☐	☐
4	GALASSO Mercedes	Consigliere	☐	☐
5	GROSSI Giovanna	Consigliere	☐	☐
6	CONSALES Riccardo	Consigliere	☐	☐
7	DI ROLLO Barbara	Consigliere	☐	☐
8	VIZZACCHERO Fabio	Consigliere	☐	☐
9	RODI Ornella	Consigliere	☐	☐
10	GRIECO Sarah	Consigliere	☐	☐
11	SALERA Fausto	Consigliere	☐	☐
12	FALESE Jole	Consigliere	☐	☐
13	VARONE Andrea	Consigliere	☐	☐
14	VIZZACCARO Andrea	Consigliere	☐	☐
15	PETRILLO Maria Rita	Consigliere	☐	☐
16	FARDELLI Luca	Consigliere	☐	☐
17	BUONGIOVANNI Arturo	Consigliere	☐	☐
18	DI MAMBRO Carmine	Consigliere	☐	☐
19	CHIUSAROLI Riccardo	Consigliere	☐	☐
20	RANALDI Alessio	Consigliere	☐	☐
21	GOLINI PETRARCONI Silvestro	Consigliere	☐	☐
22	NOURY Nora	Consigliere	☐	☐
23	SEBASTIANELLI Giuseppe	Consigliere	☐	☐
24	EVANGELISTA Francesco	Consigliere	☐	☐
25	INCAGNOLI Arduino	Consigliere	☐	☐

PRESENTI N. _____

ASSENTI N. _____

PRESIDENTE: _____

SEGRETARIO: _____

OGGETTO: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 413/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1759/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Sig.ra F. M.G., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Iannotta, citava in giudizio il Comune di Cassino per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 19.03.20218, in Largo Dante, a causa di una buca a ridosso di un marciapiedi, non segnalata;
- il Comune di Cassino si costituiva in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Capitanio, contestando le domande avverse, e chiedendone l'integrale rigetto;

VISTA la sentenza n. 413/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cassino (giusta successiva correzione di errore materiale) con la quale, in accoglimento delle domande proposte dall'attrice, ha condannato l'Ente al pagamento della somma di € 5.000,00 oltre interessi dal di del dovuto al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 2.625,00, di cui € 125,00 per spese, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge ed, altresì, ha posto a carico del Comune convenuto le spese di CTU;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che, con specifica deliberazione, il Consiglio Comunale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo, ascrivendole alle singole tipologie previste dal co. 1;
- ai sensi dell'art. 193, co. 3, del D. Lgs. n. 267/2000, per la copertura delle conseguenti spese possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti da prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, per cui è consentito imputare la suddetta spesa al fondo accantonato per rischi da contenzioso, da utilizzare mediante specifico prelevamento;

CONSIDERATO CHE le somme derivanti dalla sentenza emessa dal Tribunale di Cassino sono di seguito specificate:

CREDITORE	GIUDICE ADITO	SENTENZA	SORTE E INTERESSI DAL DI DEL DOVUTO AL 01.06.2026	TOTALE
Sig.ra F.M.G.	GIUDICE DI PACE DI CASSINO	N.413/2025	5.625,96 €	5.625,96 €

CREDITORE	GIUDICE ADITO	SENTENZA	COMPENSI PROFESSIONALI	IVA	SPESE VIVE	TOTALE
AVV. RAFFAELE IANNOTTA (procuratore antistatario)	GIUDICE DI PACE DI CASSINO	N.413/2025	2.500,00 €	657,80 €	125,00€	3.772,80 €

CREDITORE	GIUDICE ADITO	SENTENZA	DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU	COMPENSI PROFESSIONALI	IVA	ENPAM	TOTALE
DOTT. ANTONIO FAMIGLIETTI	GIUDICE DI PACE DI CASSINO	N.413/2025	N. CRONOL. 1034/2024 DEL 26.02.2024	450,00 €	102,96€	18,00 €	570,96 €

CONSIDERATO CHE la conseguente spesa, quantificata in complessivi in € 9.969,72, è totalmente costituita da specie riconoscibile al co. 1 dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e, più precisamente, alla lettera a);

VISTO l'art. 194, co.1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

PRESO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta al parere preventivo della Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione Economica nella seduta del 00/00/2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147 *bis*;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. **Di riconoscere**, ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 9.969,72, a tacitazione di ogni pretesa diretta od indiretta derivante da ogni singolo contenzioso in narrativa descritto e quantificato, a titolo di sorte, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo in favore della Sig.ra F.M.G., a titolo di spese di giudizio in favore dell'Avv. Raffaele Iannotta, legale antistatario, e a titolo di spese di CTU in favore del dott. Antonio Famiglietti derivante dal procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Cassino, rubricato al N. R.G. 1759/2020, definito con sentenza n. 413/2023;
3. **Di dare atto** che alla copertura della spesa complessiva di € 9.969,72 può essere data copertura finanziaria con imputazione al capitolo di spesa corrente n. 35650 del bilancio 2026/2028, che presenta la relativa disponibilità, demandando agli Uffici le operazioni contabili di liquidazione della suddetta spesa;
4. **Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 23, comma 5, Legge n. 289/2002, il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
5. **Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile.



Pareri

COMUNE DI CASSINO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 102

Ufficio Proponente: **Affari Legali**

Oggetto: **ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 413/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO,
NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1759/2020.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Affari Legali)

In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/07/2026

Il Responsabile di Settore
Dirig. Com. Dott. Giuseppe Acquaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005

GIUSEPPE ACQUARO in data 06/07/2026



Pareri

COMUNE DI CASSINO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 102**

Ufficio Proponente: **Affari Legali**

Oggetto: **ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 413/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1759/2020.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Affari Legali)

In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **06/07/2026**

Il Responsabile di Settore
Dirig. Com. Dott. Giuseppe Acquaro

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **07/07/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005

PASQUALE LOFFREDO in data 07/07/2026

COMUNE DI CASSINO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 142

Il giorno 9 luglio 2026, alle ore 16:50, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Cassino (nel prosieggo Comune) nelle persone di:

- prof. dott. INTRISANO Carmelo – Presidente
- dott.ssa GOBBO Antonella – Componente
- dott. D'AGUANNO Luigi – Componente

per esprimere il parere sulla proposta di C.C. n. 102 del 07.07.2026, avente ad oggetto "ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 413/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO".

Il Collegio ha ricevuto in data 07/07/2026 la proposta unitamente ai seguenti allegati:

- i. sentenza n. 413/2023 del Giudice di Pace di Cassino;
- ii. provvedimento del 19/12/2025 del Giudice di Pace di Cassino, contenente la correzione sulla sentenza n. 413/2023;
- iii. relazione di notifica del 01/6/2026, relativo al provvedimento del 19/12/2025 ;
- iv. prospetto di calcolo interessi legali;
- v. prospetto dei conteggi relativi alla sorte ed alle spese legali;
- vi. prospetto di calcolo fattura del CTU;

Analizzata la citata documentazione prodotta nel suo insieme dall'Ufficio,

preso atto che

- la citata sentenza n. 413/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cassino ha condannato il Comune di Cassino al pagamento dell'importo di € 9.969,72;
- la citata sentenza è stata corretta con specifico provvedimento assunto in data 19/12/2025 dal Giudice di Pace di Cassino;
- il provvedimento è stato notificato al Comune di Cassino in data 01/06/2026
- il citato debito trova copertura finanziaria con imputazione al capitolo di spesa corrente n. 35650 del bilancio 2026/2028 che presenta la relativa disponibilità;

verificato che

ricorrono quindi i presupposti per il riconoscimento ai sensi dell'art. 194 lett. a) del TUEL;

visti

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147 bis;

esprime

parere favorevole alla proposta n. 102 di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL, dell'importo da sentenza, pari ad € 9.969,72 ed invita l'Ente a trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5, Legge n. 289/2002, il provvedimento in oggetto alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

La seduta viene sciolta alle ore 17:40.

Il Collegio dei revisori dei conti

prof. dott. INTRISANO Carmelo – Presidente

dott.ssa GOBBO Antonella – Componente

dott. D'AGUANNO Luigi – Componente

Per quanto di competenza, si rimette la proposta retroscritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Cassino, li _____

Il Redattore

Il Capo Settore

L'Amm.re Proponente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. – T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE E ATTESTA:

- ☐ CHE IL PRESENTE ATTO COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULA SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE;
- ☐ CHE IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.– T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:

L'ADDETTO

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA**

La proposta è approvata con voti _____ a favore, _____ contrari e _____ astenuti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

L'impegno è stato registrato al cap. _____ art. _____ del Bilancio _____
Cassino, li _____



Comune di Cassino
Piazza De Gasperi
03043 Cassino (FR)
Tel. 0776.2981 Fax. 0766.294461
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
www.comune.cassino.fr.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_c034 - - 1 - 2026-06-01 - 0030666

CASSINO

Codice Amministrazione: **c_c034**

Numero di Protocollo: **0030666**

Data del Protocollo: **lunedì 1 giugno 2026**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L 53/1994
(FARGNOLI M.GRAZIA COMUNE DI CASSINO)**

MITTENTE:

STUDIO LEGALE IANNOTTA

03043 CASSINO

Note:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

IANNOTTA RAFFAELE in data 01/06/2026
IANNOTTA RAFFAELE in data 01/06/2026
IANNOTTA RAFFAELE in data 01/06/2026

Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Raffaele IANNOTTA (c.f. NNTRFL69E22I838V)**, del Foro di Cassino, con studio in Cassino in Viale Dante n.97 e domicilio digitale eletto- posta elettronica certificata: iannotta.raffaele@pec.avvotecassino.it, dove dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni, procuratore di FARGNOLI MARIA GRAZIA, nata il 29.09.1956, rappresentata e difesa, *giusta* mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto sub rg 1759/2020 Giudice di Pace di Cassino, contro il Comune di Cassino, definito con sentenza 413/2023 (correzione Verbale di prima udienza n. cronol. 6944/2025 del 19/12/2025 RG n. 1759/2020)

in forza del richiamato mandato alle liti

NOTIFICA al

unitamente alla presente relazione l

'allegato **2803202311304203595.pdf.p7m**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico rg 1759/2020 Giudice di Pace di Cassino, contenente sentenza 413/2023;

e l'allegato **1759-2020. pdf.p7m**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico rg 1759/2020 Giudice di Pace di Cassino per correzione Verbale di prima udienza n. cronol. 6944/2025 del 19/12/2025 RG n. 1759/2020

al **COMUNE DI CASSINO**, in persona del Sindaco PT, Piazza De Gasperi 03043, Cassino (FR) Codice fiscale: 81000310607 Partita Iva: 00136230604, all'indirizzo di posta elettronica certificata pec: servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it estratto dal Registro IPA alla data della presente notifica

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento rgn 1759/2020 Giudice di Pace di Cassino, tra Fagnoli Maria Grazia contro il Comune di Cassino, definito con sentenza 413/2023 (correzione Verbale di prima udienza n. cronol. 6944/2025 del 19/12/2025 RG n. 1759/2020)

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 octies e 196 undecies, comma 3 delle disp. att. c.p.c., che la presente notifica contiene

'allegato **2803202311304203595.pdf.p7m**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico rg 1759/2020 Giudice di Pace di Cassino, contenente sentenza 413/2023;

e l'allegato **1759-2020. pdf.p7m**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico rg 1759/2020 Giudice di Pace di Cassino per correzione Verbale di prima udienza n. cronol. 6944/2025 del

19/12/2025 RG n. 1759/2020

che sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico rgn
1759/2020 Giudice di Pace di Cassino dal quale sono stati estratti.

Cassino, 1.6.2026

Firmato digitalmente da **Avvocato RAFFAELE IANNOTTA**



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 413/23

Ruolo Gen. n. 1759/2020

Repertorio 250/23

Il Giudice di Pace di Cassino dott. Luigi Marraffino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 1759/2020 del Ruolo Generale,

TRA

Fargnoli Maria Grazia, , nata il 29-09-1956, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce della citazione dall' Avv. Raffaele Iannotta ed elettivamente domiciliata a Cassino al Viale Dante n. 97

-ATTORE

CONTRO

Comune di Cassino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato dall' Avv. Monica Capitanio e domiciliato in Cassino alla via Aligerno n. 37

-Convenuto

Ad oggetto: risarcimento danni

Riservata in decisione all' udienza del 24-02- 2023

Conclusioni come da verbale del 24-02-2023, in atti, che si ha qui integralmente riportato e trascritto.

Preliminarmente va detto che:

- a) ai sensi dell'art. 58, comma II, L. n. 69/2009, "ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano gli artt. 132, 345 e 616 c.p.c. e l'art. 118 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, come modificati dalla presente legge";

- b) la richiamata legge è entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Ciò premesso, al presente giudizio si applicano le nuove norme di cui sopra e, pertanto, non si rende necessario riportare lo svolgimento del processo, in ossequio al novellato art. 132 c.p.c., limitandosi la decisione all'esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto.

Motivi della decisione.

Occorre individuare la disciplina codicistica applicabile al caso concreto

A parere di questo Giudicante nel caso de quo sono applicabili le norme relative alla responsabilità per cose in custodia, prevista e disciplinata dal codice civile all' art. 2051 c.c.

Ai fini dell'applicabilità della responsabilità da cose in custodia è necessario il potere di fatto sulla cosa, quale appunto la custodia, intesa come potere di controllo sulla stessa e, pertanto, la capacità di eliminare i pericoli da essa

derivanti. Il danneggiato, in ogni caso, deve fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia mentre il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Ed invero la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione *juris tantum* della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).

Il custode è responsabile oggettivamente sulla scorta del mero rapporto di custodia, a prescindere dalla colpa e dalla diligenza nel sorvegliare il bene. In altri termini, una siffatta responsabilità risulterebbe ravvisabile, ferma restando l'esclusione per le esimenti di cui appresso, a prescindere dalla negligenza o, in generale, dalla colpa del custode.

Si tratta di una conclusione che risale almeno alla Cass. 20/05/1998, n. 5031, in base alla quale: – quanto al fondamento della responsabilità, l'art. 2051 cod. civ. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia; del tutto irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa; – quanto all'onere della prova, ove sia applicabile l'art. 2051 cod. civ., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo; – quanto all'ambito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente; non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno.

La Corte evidenzia come il danno rilevante – di cui cioè il custode è responsabile – prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, dotata di intrinseco dinamismo oppure no; e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni sotto i relativi profili: – quanto al ruolo nella sequenza causale, cioè alla partecipazione della cosa custodita alla produzione materiale dell'evento dannoso: a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte ed in cui l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione

dell'evento, via via fino a quelle in cui essa, per il suo intrinseco dinamismo, viene a svolgere un ruolo sempre maggiore di attiva interazione con la condotta umana, fino a diventare preponderante od esclusiva, in cui cioè l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente; – quanto alle caratteristiche intrinseche della cosa custodita, cioè alla sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (pericolosità): a partire dalle fattispecie in cui essa non presenta rischi derivanti dall'interazione con l'uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il suo stesso modo di essere comporti di per se stesso, per le modalità sue normali, il rischio (cioè, la probabilità ragionevole) di una conseguenza dannosa con chi viene in contatto con la cosa custodita..

In relazione al riparto dell'onere probatorio l'art. 2051 cc impone, in sostanza, al danneggiato di fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia; il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Emblematica ed esplicativa è la recente sentenza della Cassazione, la . n. 2482/2018, che afferma i principi di diritto da applicare alla fattispecie possono così ricostruirsi: a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso

l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».

In identico senso la cassazione Sez. terza civile ordinanza 13 gennaio 2021 n. 456 che ha ribadito che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, spettando al custode la prova liberatoria mediante dimostrazione del caso fortuito,

Orbene partendo da tali principi e applicandoli al caso de quo, va detto che la domanda attorea va accolta.

La parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni, derivanti da un sinistro verificatosi in data 19-03-2018 in Cassino a Largo Dante incrocio con via Leopardi causa la presenza di una buca posizionata a ridosso del marciapiedi, non preventivamente segnalata.

E' stata fornita piena prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia.

Leggasi in tal senso leggasi le dichiarazioni dei testi oculari escussi che hanno confermato i fatti di causa.

Il custode, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Riguardo ai danni fisici è stato accertato che la parte attrice riportò le lesioni refertate e la loro liquidazione può avvenire in forza della CTU agli atti.

Il Dott. Antonio Famiglietti afferma e riconosce la piena compatibilità tra la dinamica dell'evento e la produzione delle lesioni personali così come accertate nei certificati agli atti di causa e che il trauma, per dinamica lesiva e periodo di identificazione clinica, è da ricondurre ai fatti accaduti il giorno 19-03-2018.

Il CTU ha ritenuto, inoltre, che le lesioni patite dal ricorrente sono da quantificare in giorni 30 di inabilità temporanea assoluta, in giorni 30 di inabilità temporanea relativa al 50%, con un danno biologico del 3%.

Sulla base della CTU espletata, questo Giudicante ritiene che a Fagnoli Maria Grazia in base alle tabelle per la liquidazione del danno biologico, competano le seguenti somme: € 1523,70 per ITT, € 761,85 per ITP al 50%, € 2320,26 per invalidità permanente, oltre € 400,00 per spese mediche documentate.

E così per un totale di € 6540,93. Somma ridotta ad € 5000,00 in quanto la domanda è stata contenuta da parte attorea nei limiti del valore del Giudice adito.

Sulla somma totale dovuta spettano gli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo

Non è dovuta alcun'altra somma, in mancanza di idonea prova.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cassino, decidendo sulla domanda proposta da Fagnoli Maria Grazia o contro il Comune di Minturno, in persona del legale rapp.p.t., così provvede:

- 1) dichiara che il 19-03-2018 si è verificato il sinistro per cui è causa secondo le modalità indicate nella citazione e, conseguentemente, dichiara, il diritto di Fagnoli Maria Grazia ad ottenere il risarcimento dei danni dal Comune di Cassino, in persona del legale rapp.p.t.;
- 2) Condanna il Comune di Cassino, in persona del legale rapp.p.t., al pagamento in favore di parte attrice, dei danni per lesioni subite, quantificati nella complessiva somma di € 5000,00 .Sulla somma totale dovuta spettano gli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo
- 3) condanna il Comune di Minturno al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 2625,00 di cui euro 125,00 per spese, euro oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte attorea, dichiaratosi antistatario;
- 4) condanna il comune al pagamento della CTU, liquidata come da separato decreto

Così deciso in Cassino 17 marzo 2023

Il Giudice di Pace
(Dott. Luigi Marraffino)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Cassino, 28 MAR 2023

Il Funzionario
Stefania CARLINO



RGAC N. 1759/2020

PARTI : FARGNOLI Maria Grazia

COMUNE DI CASSINO

Udienza del 19.12.2025

E' presente per parte Attrice l 'Avv. IANNOTTA il quale si riporta all'Istanza di correzione di errore materiale in Sentenza e chiede che il Giudice voglia provvedere alla correzione ovvero alla sostituzione della parola Comune di Minturno in Comune di Cassino nel P.Q.M della Sentenza medesima.

Il Giudice di Pace

Dato atto dispone correggersi l'errore materiale riportato nel P.Q.M della Sentenza Civile n.413/23 del 17.03.2023 inerente il procedimento in oggetto, nel senso che laddove è scritto Comune di Minturno debba leggersi ed intendersi Comune di Cassino. Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente correzione sull'atto originale.

Cassino, Li 19.12.2025.

Il Giudice di Pace
(Dott. Luigi Marrafiino)



Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Raffaele IANNOTTA (c.f. NNTRFL69E22I838V)**, del Foro di Cassino, con studio in Cassino in Viale Dante n.97 e domicilio digitale eletto- posta elettronica certificata: iannotta.raffaele@pec.avvotecassino.it, dove dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni, procuratore di FARGNOLI MARIA GRAZIA, nata il 29.09.1956, rappresentata e difesa, *giusta* mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto sub rg 1759/2020 Giudice di Pace di Cassino, contro il Comune di Cassino, definito con sentenza 413/2023 (correzione Verbale di prima udienza n. cronol. 6944/2025 del 19/12/2025 RG n. 1759/2020)

in forza del richiamato mandato alle liti

NOTFICA al

unitamente alla presente relazione l

'allegato **2803202311304203595.pdf.p7m**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico rg 1759/2020 Giudice di Pace di Cassino, contenente sentenza 413/2023;

e l'allegato **1759-2020. pdf.p7m**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico rg 1759/2020 Giudice di Pace di Cassino per correzione Verbale di prima udienza n. cronol. 6944/2025 del 19/12/2025 RG n. 1759/2020

al **COMUNE DI CASSINO**, in persona del Sindaco PT, Piazza De Gasperi 03043, Cassino (FR) Codice fiscale: 81000310607 Partita Iva: 00136230604, all'indirizzo di posta elettronica certificata pec: servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it estratto dal Registro IPA alla data della presente notifica

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento rgn 1759/2020 Giudice di Pace di Cassino, tra Fagnoli Maria Grazia contro il Comune di Cassino, definito con sentenza 413/2023 (correzione Verbale di prima udienza n. cronol. 6944/2025 del 19/12/2025 RG n. 1759/2020)

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 octies e 196 undecies, comma 3 delle disp. att. c.p.c., che la presente notifica contiene

'allegato **2803202311304203595.pdf.p7m**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico rg 1759/2020 Giudice di Pace di Cassino, contenente sentenza 413/2023;

e l'allegato **1759-2020. pdf.p7m**, copia informatica estratta dal fascicolo telematico rg 1759/2020 Giudice di Pace di Cassino per correzione Verbale di prima udienza n. cronol. 6944/2025 del

19/12/2025 RG n. 1759/2020

che sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico rgn
1759/2020 Giudice di Pace di Cassino dal quale sono stati estratti.

Cassino, 1.6.2026

Firmato digitalmente da **Avvocato RAFFAELE IANNOTTA**



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 413/23

Ruolo Gen. n. 1759/2020

Repertorio 250/23

Il Giudice di Pace di Cassino dott. Luigi Marraffino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 1759/2020 del Ruolo Generale,

TRA

Fargnoli Maria Grazia, , nata il 29-09-1956, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce della citazione dall' Avv. Raffaele Iannotta ed elettivamente domiciliata a Cassino al Viale Dante n. 97

-ATTORE

CONTRO

Comune di Cassino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato dall' Avv. Monica Capitanio e domiciliato in Cassino alla via Aligerno n. 37

-Convenuto

Ad oggetto: risarcimento danni

Riservata in decisione all' udienza del 24-02- 2023

Conclusioni come da verbale del 24-02-2023, in atti, che si ha qui integralmente riportato e trascritto.

Preliminarmente va detto che:

a) ai sensi dell'art. 58, comma II, L. n. 69/2009, "ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano gli artt. 132, 345 e 616 c.p.c. e l'art. 118 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, come modificati dalla presente legge";

b) la richiamata legge è entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Ciò premesso, al presente giudizio si applicano le nuove norme di cui sopra e, pertanto, non si rende necessario riportare lo svolgimento del processo, in ossequio al novellato art. 132 c.p.c., limitandosi la decisione all'esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto.

Motivi della decisione.

Occorre individuare la disciplina codicistica applicabile al caso concreto

A parere di questo Giudicante nel caso de quo sono applicabili le norme relative alla responsabilità per cose in custodia, prevista e disciplinata dal codice civile all' art. 2051 c.c.

Ai fini dell'applicabilità della responsabilità da cose in custodia è necessario il potere di fatto sulla cosa, quale appunto la custodia, intesa come potere di controllo sulla stessa e, pertanto, la capacità di eliminare i pericoli da essa

derivanti. Il danneggiato, in ogni caso, deve fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia mentre il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Ed invero la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione *juris tantum* della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).

Il custode è responsabile oggettivamente sulla scorta del mero rapporto di custodia, a prescindere dalla colpa e dalla diligenza nel sorvegliare il bene. In altri termini, una siffatta responsabilità risulterebbe ravvisabile, ferma restando l'esclusione per le esimenti di cui appresso, a prescindere dalla negligenza o, in generale, dalla colpa del custode.

Si tratta di una conclusione che risale almeno alla Cass. 20/05/1998, n. 5031, in base alla quale: – quanto al fondamento della responsabilità, l'art. 2051 cod. civ. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia; del tutto irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa; – quanto all'onere della prova, ove sia applicabile l'art. 2051 cod. civ., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo; – quanto all'ambito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente; non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno.

La Corte evidenzia come il danno rilevante – di cui cioè il custode è responsabile – prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, dotata di intrinseco dinamismo oppure no; e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni sotto i relativi profili: – quanto al ruolo nella sequenza causale, cioè alla partecipazione della cosa custodita alla produzione materiale dell'evento dannoso: a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte ed in cui l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione

dell'evento, via via fino a quelle in cui essa, per il suo intrinseco dinamismo, viene a svolgere un ruolo sempre maggiore di attiva interazione con la condotta umana, fino a diventare preponderante od esclusiva, in cui cioè l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente; – quanto alle caratteristiche intrinseche della cosa custodita, cioè alla sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (pericolosità): a partire dalle fattispecie in cui essa non presenta rischi derivanti dall'interazione con l'uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il suo stesso modo di essere comporti di per se stesso, per le modalità sue normali, il rischio (cioè, la probabilità ragionevole) di una conseguenza dannosa con chi viene in contatto con la cosa custodita..

In relazione al riparto dell'onere probatorio l'art. 2051 cc impone, in sostanza, al danneggiato di fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia; il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Emblematica ed esplicativa è la recente sentenza della Cassazione, la . n. 2482/2018, che afferma i principi di diritto da applicare alla fattispecie possono così ricostruirsi: a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso

l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».

In identico senso la cassazione Sez. terza civile ordinanza 13 gennaio 2021 n. 456 che ha ribadito che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, spettando al custode la prova liberatoria mediante dimostrazione del caso fortuito,

Orbene partendo da tali principi e applicandoli al caso de quo, va detto che la domanda attorea va accolta.

La parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni, derivanti da un sinistro verificatosi in data 19-03-2018 in Cassino a Largo Dante incrocio con via Leopardi causa la presenza di una buca posizionata a ridosso del marciapiedi, non preventivamente segnalata.

E' stata fornita piena prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia.

Leggasi in tal senso leggasi le dichiarazioni dei testi oculari escussi che hanno confermato i fatti di causa.

Il custode, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Riguardo ai danni fisici è stato accertato che la parte attrice riportò le lesioni refertate e la loro liquidazione può avvenire in forza della CTU agli atti.

Il Dott. Antonio Famiglietti afferma e riconosce la piena compatibilità tra la dinamica dell'evento e la produzione delle lesioni personali così come accertate nei certificati agli atti di causa e che il trauma, per dinamica lesiva e periodo di identificazione clinica, è da ricondurre ai fatti accaduti il giorno 19-03-2018.

Il CTU ha ritenuto, inoltre, che le lesioni patite dal ricorrente sono da quantificare in giorni 30 di inabilità temporanea assoluta, in giorni 30 di inabilità temporanea relativa al 50%, con un danno biologico del 3%.

Sulla base della CTU espletata, questo Giudicante ritiene che a Fagnoli Maria Grazia in base alle tabelle per la liquidazione del danno biologico, competano le seguenti somme: € 1523,70 per ITT, € 761,85 per ITP al 50%, € 2320,26 per invalidità permanente, oltre € 400,00 per spese mediche documentate.

E così per un totale di € 6540,93. Somma ridotta ad € 5000,00 in quanto la domanda è stata contenuta da parte attorea nei limiti del valore del Giudice adito.

Sulla somma totale dovuta spettano gli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo

Non è dovuta alcun'altra somma, in mancanza di idonea prova.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cassino, decidendo sulla domanda proposta da Fagnoli Maria Grazia o contro il Comune di Minturno, in persona del legale rapp.p.t., così provvede:

- 1) dichiara che il 19-03-2018 si è verificato il sinistro per cui è causa secondo le modalità indicate nella citazione e, conseguentemente, dichiara, il diritto di Fagnoli Maria Grazia ad ottenere il risarcimento dei danni dal Comune di Cassino, in persona del legale rapp.p.t.;
- 2) Condanna il Comune di Cassino, in persona del legale rapp.p.t., al pagamento in favore di parte attrice, dei danni per lesioni subite, quantificati nella complessiva somma di € 5000,00 .Sulla somma totale dovuta spettano gli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo
- 3) condanna il Comune di Minturno al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 2625,00 di cui euro 125,00 per spese, euro oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte attorea, dichiaratosi antistatario;
- 4) condanna il comune al pagamento della CTU, liquidata come da separato decreto

Così deciso in Cassino 17 marzo 2023

Il Giudice di Pace
(Dott. Luigi Marraffino)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Cassino, **28 MAR 2023**

Il Funzionario
Stefania CARLINO



RGAC N. 1759/2020

PARTI : FARGNOLI Maria Grazia

COMUNE DI CASSINO

Udienza del 19.12.2025

E' presente per parte Attrice l 'Avv. IANNOTTA il quale si riporta all'Istanza di correzione di errore materiale in Sentenza e chiede che il Giudice voglia provvedere alla correzione ovvero alla sostituzione della parola Comune di Minturno in Comune di Cassino nel P.Q.M della Sentenza medesima.

Il Giudice di Pace

Dato atto dispone correggersi l'errore materiale riportato nel P.Q.M della Sentenza Civile n.413/23 del 17.03.2023 inerente il procedimento in oggetto, nel senso che laddove è scritto Comune di Minturno debba leggersi ed intendersi Comune di Cassino. Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente correzione sull'atto originale.

Cassino, Li 19.12.2025.

Il Giudice di Pace
(Dott. Luigi Marrafrino)



Calcolo Fattura del 06/07/2026

DETTAGLIO FATTURA

Importo	€ 450,00
ENPAM (4%)	€ 18,00
<i>Totale imponibile</i>	€ 468,00
 IVA 22% su Imponibile	 € 102,96
Totale documento	€ 570,96

Calcolo Interessi Legali

Capitale: € 5.000,00

Data Iniziale: 19/03/2018

Data Finale: 01/06/2026

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
19/03/2018	31/12/2018	€ 5.000,00	0,30%	287	€ 11,79
01/01/2019	31/12/2019	€ 5.000,00	0,80%	365	€ 40,00
01/01/2020	31/12/2020	€ 5.000,00	0,05%	366	€ 2,51
01/01/2021	31/12/2021	€ 5.000,00	0,01%	365	€ 0,50
01/01/2022	31/12/2022	€ 5.000,00	1,25%	365	€ 62,50
01/01/2023	31/12/2023	€ 5.000,00	5,00%	365	€ 250,00
01/01/2024	31/12/2024	€ 5.000,00	2,50%	366	€ 125,34
01/01/2025	31/12/2025	€ 5.000,00	2,00%	365	€ 100,00
01/01/2026	01/06/2026	€ 5.000,00	1,60%	152	€ 33,32

Totale colonna giorni: 2996

Totale interessi legali: € 625,96

Capitale + interessi legali: € 5.625,96



Comune di Cassino
Piazza De Gasperi
03043 Cassino (FR)
Tel. 0776.2981 Fax. 0766.294461
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
www.comune.cassino.fr.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_c034 - - 1 - 2026-06-01 - 0030667

CASSINO

Codice Amministrazione: **c_c034**

Numero di Protocollo: **0030667**

Data del Protocollo: **lunedì 1 giugno 2026**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: CONTEGGI AGGIORNATI SENTENZA 413/2023 DEL
GIUDICE DI PACE DI CASSINO (E SUCCESSIVA CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE DEL 19.12.2025).**

MITTENTE:

STUDIO LEGALE IANNOTTA

03043 CASSINO

Note:

Nell'interesse della mia assistita, signora Fagnoli Maria Grazia rimetto conteggi relativi alla sorte ed alle spese legali, come da sentenza n. 413/2023 del Giudice di Pace di Cassino (e successiva correzione di errore materiale del 19.12.2025), già notificata.

PER SORTE MAGGIORATA DAGLI INTERESSI DAL 19.3.2018 ad oggi
(salvo ulteriori da conteggiarsi alla data dell'effettivo pagamento) Capitale
+ interessi legali: € 5.625,96

Calcolo Interessi Legali

Capitale:

€ 5.000,00

Data

Iniziale: 19/03/2018

Data

Finale: 01/06/2026

Interessi:

Nessuna capitalizzazione

Dal:

Al:

Capitale:

Tasso:

Giorni:

Interessi:

19/03/2018

31/12/2018

€
5.000,00

0,30%

287

€ 11,79

01/01/2019

31/12/2019

€
5.000,00

0,80%

365

€ 40,00

01/01/2020

31/12/2020

€
5.000,00

0,05%

366

€ 2,51

01/01/2021

31/12/2021

€
5.000,00

0,01%

365

€ 0,50

01/01/2022

31/12/2022

€
5.000,00

1,25%

365

€ 62,50

01/01/2023

31/12/2023

€
5.000,00

5,00%

365

€
250,00

01/01/2024

31/12/2024

€
5.000,00

2,50%

366

€
125,34

01/01/2025

31/12/2025

€
5.000,00

2,00%

365

€
100,00

01/01/2026

01/06/2026

€
5.000,00

1,60%

152

€ 33,32

Totale

colonna giorni: 2996

Totale
interessi legali: € 625,96

Capitale
+ interessi legali: € 5.625,96

PER
SPESE LEGALI: 2500,00 per sorte+ euro 125,00

Calcolo
Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO
FATTURA

Onorari

€
2.500,00

Spese
generali ex art. 13 (15% su onorari)

€
375,00

Cassa
Avvocati (4%)

€
115,00

Totale
imponibile

€
2.990,00

IVA
22% su Imponibile

€
657,80

Spese

esenti ex art. 15, DPR 633/72

€
125,00

Totale
documento

€
3.772,80

A
dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)

€
575,00

Netto
a pagare

€
3.197,80

Attendo riscontro.

Distinti saluti

Avv. Raffaele Iannotta



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE CASSINO

N° R.G.A.C. 1759/2020

SENT. N. 113/2023

N° R. C.T.U. 1/1

PARTI: FARANOLI MARIA GRAZIA

ci COMUNE DI CASSINO

G.d.P. Avv. LUIGI MARRAFFINO

IL GIUDICE DI PACE

visti gli articoli di legge,

liquida

al C.T.U. DOTT. ANTONIO FARFALUETTI la somma
complessiva di Euro 459,00 (Quattrocentocinquante) di
cui € 450,00 per spese, e € 9,00 per onorario (oltre IVA e contributi).
Ne pone definitivamente/provisoriamente il pagamento a carico di parte ~~attrice~~ e/o
convenuta COMUNE DI CASSINO in persona del Sindaco
Rapp. Leg.

Da tale importo va detratto l'eventuale acconto già corrisposto.

Cassino, li 23-2-2024

Il Giudice di Pace
(Avv. LUIGI MARRAFFINO)

Si comunichi:

- 1) AL C.T.U. DOTT. ANTONIO FARFALUETTI, DOM. NO CASSINO
- 2) ALL'AVV. RAFFAELLE IANNOZZI, DOM. NO CASSINO
- 3) ALL'AVV. MONICA CAPITANIO, DOM. NO CASSINO
- 4) ALL'AVV.

Cassino, li 23-2-2024

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Maurizio INGLES



COMUNE DI CASSINO
Provincia di Frosinone

AREA FINANZIARIA – SERVIZIO BILANCIO

VERBALE III COMMISSIONE BILANCIO
14/07/2026

ORDINE DEL GIORNO:

1. ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 382/2026 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1455/2019;
2. ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 5526/2026 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 182/2023;
3. ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 1159/2026 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO;
4. ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 1043/2026 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 4153/2021;
5. ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 153/2025 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 2326/2020;
6. ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 413/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1759/2020;
7. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 270 DEL 07.07.2026 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000;
8. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2026/2028 ART. 193 ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267;
9. VARIE ED EVENTUALI.

Il giorno 14 Luglio 2026 alle ore 16:43 si è riunita la III Commissione Bilancio regolarmente convocata con nota prot. 38940 del 10/07/2026.

Sono presenti:

COMPONENTE	RUOLO RICOPERTO	ASSENTE	PRESENTE
PETRILLO Maria Rita	Presidente		X
VIZZACCHERO Fabio	Componente Maggioranza		X
FARDELLI Luca	Componente Maggioranza	X	
FALESE Jole	Componente Maggioranza		X
GOLINI PETRARCONI Silvestro	Componente Minoranza	X	
NOURY Nora	Componente Minoranza	X	
EVANGELISTA Francesco	Componente Minoranza	X	
GIALASPO MERCENES	IN SOSTITUZIONE DI FABIO VIZZACCHERO		X
RUFINO GIOVANNI ADURO	UNITORE		X

Assiste alla seduta il Titolare di Incarico EQ Bilancio e Programmazione Economica, Dott.ssa Antonella Del Greco, che illustra le proposte all'ordine del giorno.

1) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di Consiglio Comunale n. 96: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 382/2026 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1455/2019;

*Il funzionario espone quanto indicato nella proposta
di delibera di Consiglio Comunale*

2) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di Consiglio Comunale n. 97: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 5526/2026 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 182/2023;

Ritirata dall'ordine del giorno

3) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di Consiglio Comunale n. 98: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 1159/2026 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO;

*Il funzionario espone quanto indicato nella proposta
di delibera di Consiglio Comunale*

4) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di consiglio comunale n. 100: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 1043/2026 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 4153/2021;

*Il funzionario espone quanto indicato nella proposta
di delibera di Consiglio Comunale*

5) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di Consiglio Comunale n. 101: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 153/2025 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 2326/2020;

*Il funzionario espone quanto indicato nella proposta
di delibera di Consiglio Comunale*

6) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di Consiglio Comunale n. 102: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 413/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1759/2020;

Il funzionario espone quanto indicato nella proposta di delibera di Consiglio Comunale

7) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di Consiglio Comunale n. 114: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 270 DEL 07.07.2026 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000;

Il funzionario espone quanto indicato nella proposta di delibera di Consiglio Comunale

8) Punto all'ordine del giorno:

Proposta di Consiglio Comunale n. 99: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2026/2028 ART. 193 ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267;

Il funzionario espone quanto indicato nella proposta di delibera di Consiglio Comunale

9) Punto all'ordine del giorno:

Varie ed eventuali

N N N

I componenti dopo ampia discussione, si riservano di discutere dei punti summenzionati in Consiglio Comunale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17:08

I Componenti

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Il Presidente

[Signature]